

RICHIESTA DI RATEAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA – TITOLO ESECUTIVO – (art. 26 Legge 24 Novembre 1981, n. 689)

Il sottoscritto Nato a Prov.

Residente a Prov. in Via N.

Recapito Telefonico avvalendosi di quanto disposto dall'art. 26

della Legge 24 Novembre 1981 n. 689 **chiede la rateazione** della sanzione pecuniaria avente importo pari ad

Euro..... relativa a:

- Verbale di Violazione n.del
- Cartella Esattoriale N.del.....

del Comune di redatto dagli Agenti del Corpo Intercomunale di Polizia Locale

“Martesana Est” e divenuto titolo esecutivo per (*barrare la casistica*):

- Decorrenza termini per il pagamento in misura ridotta (art. 203/3[^] D.lgs. 285/92);
- Ricorso non accolto (art. 203/204/204-bis D.Lgs. 285/92 art. 18 Legge 689/81);
- Cartella esattoriale;

In virtù della presente richiesta il sottoscritto dichiara/è consapevole che:

- L'istanza di rateazione potrà essere presentata esclusivamente da soggetti che versino in condizioni economiche disagiate e **dovrà essere accompagnata necessariamente dalla presentazione della dichiarazione dei redditi** che attesti le effettive condizioni economiche disagiate del richiedente e da qualsiasi altra documentazione utile;
- Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'Autorità dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate (30);
- Sulle somme il cui pagamento è rateizzato si applicano gli interessi del 4,5% cui all'art. 21 Comma I del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e successive modificazioni oltre all'importo delle spese di notificazione se presenti;
- Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato per il pagamento, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione;

IL RICHIEDENTE

Art. 26

- Legge 24 Novembre 1981, n. 689 -

- L'Autorità Giudiziaria o Amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila.
- In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
- Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.